



TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa trattata ai sensi dell'art. 221 dl 34/2020 all'udienza del 6.12.2021 promossa da:

-Vetrugno Cosimo Salvatore, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'Avv. T. Litti

Ricorrente

C O N T R O

-INPS rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. Leone e N. Barusi

Resistente

Oggetto: Opposizione avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 11.2.2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32421800026570000 notificato in data 24.12.2018, inerente una differenza contributiva relativa all'anno 2012 riscontrata a seguito dell' accertamento n. TVH02A200716/2017 effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

A fondamento dell'opposizione eccepiva l'illegittimità dell'avviso impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 24 d.lgs. 46/99, nonostante la pendenza del giudizio proposto, avverso l'atto presupposto, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi.

Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso impugnato.

Si costituiva in giudizio INPS che contestava in fatto ed in diritto gli avversi assunti, evidenziando che la C.T.P. di Brindisi aveva respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Insisteva per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata decisa secondo le modalità stabilite dall'art. 221 dl 34/2020 come da decreto dell'8.10.2021 ed in considerazione delle note depositate dalle parti.

*

Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il credito portato dall'avviso di addebito impugnato trae pacificamente scaturigine dall'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate, all'esito del quale era stato ritenuto sussistente un maggior reddito imponibile per l'anno 2012, rilevante anche ai fini della contribuzione dovuta all'ente previdenziale.

Ed invero, come evidenziato dall'Istituto resistente, a seguito di tale accertamento e della ritenuta differenza tra reddito dichiarato all'Agenzia delle Entrate e reddito effettivo, INPS ha proceduto ad iscrivere a ruolo l'importo differenziale tra contributi versati sulla base del reddito dichiarato (euro 14.930) e quelli dovuti in relazione al reddito percepito (euro 73.637).

Ciò posto, è pacifico che il giudizio proposto innanzi alla Commissione Tributaria di Brindisi avverso l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate si sia concluso con sentenza n. 177/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso.

Parte ricorrente ha allegato di non aver proposto appello avverso detta sentenza e di aver depositato istanza di definizione agevolata per il pagamento di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate.

Ebbene, tanto premesso, si osserva che- secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte – *“in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”* (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; più di recente : Cass. n.11246 del 9 maggio 2017; Cass. Ordinanza n. 26339 del 19/10/2018).

In sostanza, *“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex*

adverso” ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149)”(Cass., Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6959).

Ne deriva che la violazione dell’art. 24 d. lgs. 46/99 non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l’accertamento in ordine all’an della pretesa e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto, senza che sia necessaria alcuna domanda riconvenzionale dell’INPS (su cui Cass., Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017).

Ciò posto, stante la definitività dell’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate – presupposto per l’emissione dell’avviso di addebito opposto – e l’assenza di contestazioni in ordine al quantum della pretesa trasfusa nel titolo emesso da INPS, il ricorso va rigettato.

La circostanza che l’avviso di addebito sia stato comunque emesso nonostante la proposizione del ricorso alla CTP giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Vitrugno Cosimo Salvatore nei confronti di INPS, così provvede:

rigetta il ricorso;

spese compensate.

Brindisi, 6.12.2021

Il Giudice

Dott.ssa Maria Forastiere